

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 17-A

PROPOSTA DI LEGGE

n. 17, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUGGER, ZELLER, NICCO

Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 29 aprile 2008

(Relatore: **LORENZIN**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), l'11 giugno 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 17. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 17, recante Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 **per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

ART. 1.

(Differimento del termine per la richiesta dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 **per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica** è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.

ART. 1.

(Differimento del termine per la richiesta dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi **nell'anno 2008** è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. **All'**attuazione della presente legge si provvede, nell'ambito delle risorse finanziarie **già previste a legislazione vigente**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00



16PDL0068950